

IVA***Il pagamento del saldo Iva a debito***

di Laura Mazzola

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA E IL DL 118/2021[Scopri di più >](#)

Il **saldo Iva a debito**, risultante dalla **dichiarazione annuale Iva 2022**, per il periodo d'imposta 2021, può essere versato, **entro il 16 marzo**, in **unica soluzione**, ovvero **rateizzato in massimo nove rate** o, ancora, **differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi**.

L'importo dovuto a saldo è quello indicato all'interno del rigo **VL38**, denominato "**Totale Iva dovuta**", della dichiarazione Iva annuale 2022.

Tale importo si ricava **sottraendo dall'Iva a debito i crediti eventualmente utilizzati e sommando gli interessi trimestrali dovuti**.

In particolare, l'importo è dato dalla seguente operazione: **VL32 – (VL34 + VL35) + VL36**.

L'importo, se **superiore a 10,33 euro**, ossia 10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati all'interno della dichiarazione, deve essere riportato nel rigo **VX1**, denominato "**Iva da versare**" della dichiarazione stessa.

L'importo indicato nel rigo VX1 deve essere **versato con modello F24 entro il 16 marzo 2022**, in unica soluzione, ovvero in forma **rateale** ai sensi dell'[articolo 20 D.Lgs. 241/1997](#).

In particolare, le **rate** devono essere **versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l'ultima rata non può essere successiva al 16 novembre 2022**.

Sull'importo delle rate successive alla prima, da versare entro il 16 marzo, è dovuto l'**interesse fisso pari allo 0,33 per cento mensile**.

RATEIZZAZIONE DEL SALDO IVA

Rata

Scadenza

Interessi

Prima	16 marzo	-
Seconda	19 aprile (il 16 cade di sabato, il 17 è Pasqua e il 18 Lunedì)	0,33%
Terza	16 maggio	0,66%
Quarta	16 giugno	0,99%
Quinta	18 luglio (il 16 cade di sabato)	1,32%
Sesta	22 agosto (il 20 cade di sabato - proroga estiva)	1,65%
Settima	16 settembre	1,98%
Ottava	17 ottobre (il 16 cade di domenica)	2,31%
Nona	16 novembre	2,64%

Il versamento, inoltre, può essere **differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi**, con la **maggiorazione dello 0,40 per cento** a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Pertanto, se il saldo è versato entro il 30 giugno 2022, la maggiorazione da applicare risulta pari all'**1,60 per cento**, dato dallo **0,40 per cento** moltiplicato per i quattro mesi.

È consentita, inoltre, la possibilità, anche con saldo Iva versato secondo le scadenze fissate per le imposte sui redditi, di eseguire il **versamento in forma rateale**.

Occorre, in questo caso:

- **maggiorare il saldo Iva dell'**1,60 per cento**;**
- **suddividere tale importo per il numero di rate prescelte;**
- **applicare**, sulle rate successive alla prima, **interessi forfetari fissi di rateazione dello 0,33 per cento mensile**.

Si evidenzia, infine, che il contribuente ha la possibilità di effettuare la **compensazione** (parziale o totale) del debito Iva con eventuali altri **crediti** (es. Irpef e relative addizionali, Ires, Irap, etc.), che risultano dalla dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui il pagamento avvenga **“a zero”**, a seguito della compensazione effettuata, **la maggiorazione dello 0,4 per cento non è dovuta**.

Se, invece, la **compensazione** è effettuata in modo **parziale**, la maggiorazione dello **0,40 per cento** deve essere computata soltanto sulla differenza di Iva a debito.